

Def. 20/19

Rep. 40/19

Sent. 3/20

TRIBUNALE FEDERALE ACI Sport

Il Tribunale Federale dell'ACI Sport, composto dai Sigg.ri. Pres. Salvatore GIACCHETTI (Presidente), Cons. Roberto BUCCHI (componente), Avv Giuseppe VIOLANTE (componente), Avv. Francesco de BEAUMONT (componente), Gen. Ugo MARCHETTI (relatore) assistiti dalla Segreteria del Tribunale, Francesco PANTANO ha adottato la seguente decisione.

FATTO

Con provvedimento del 26 novembre 2019, la Procura Federale deferiva a questo Tribunale il licenziato Ferdinando BLANDINO (Lic conc 406161). per violazione degli articoli 7, 8.1 RSN, in riferimento all'art 8 RDS Tecnico karting. Nel provvedimento veniva richiesta l'irrogazione della pena della sospensione delle licenze sportive per mesi 3 e dell'ammenda di € 300.

La vicenda si riconduceva alla gara karting Classe Entry level, svoltasi sul circuito di Triscina, Castel Vetrano (TP), in occasione della quale veniva appurato, in sede di verifiche di fine gara, che sul kart del BLANDINO era stata applicata una centralina inizialmente gialla e poi tinta di colore blu, come avrebbe dovuto essere per la specifica tipologia di competizione; va sottolineato, al riguardo, come la diversità delle centraline- cui corrisponde una diversità di resa dei mezzi- è stabilita dal RDS karting ed ha la funzione evidente di contenere le potenzialità delle vetture, sicchè dall'applicazione di centralina non spettante, può derivare una variazione ricercata degli esiti.

Ciò premesso va posto in evidenza come la Procura abbia sviluppato in ordine alla fattispecie descritta, ogni opportuna indagine, all'esito della quale discende un motivato orientamento circa l'effettivo utilizzo di una centralina gialla diversa da quella prevista

per la specifica categoria di gara, maldestramente tinta con colore sovrapposto, corrispondente a quello stabilito-blu.

In merito, le dichiarazioni del BLANDINO, in sede istruttoria , non hanno introdotto elementi di valutazione utili, essendosi l'incolpato limitato a sostenere che durante la gara erano state soltanto avvertite, da parte del conduttore, delle difficoltà di guida, in quanto la "centralina funzionava a singhiozzo".


Tutto ciò premesso, appaiono confermate le responsabilità del BLANDINO, il cui comportamento integra la violazione degli articoli 7, 8.1 RSN, e dell'art 8 RDS Tecnico karting.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale dichiara il licenziato Ferdinando BLANDINO (Lic. conc. n. 406161) responsabile delle violazioni ascrittegli e gli applica la sanzione della sospensione della licenza sportiva per mesi 3 e dell'ammenda di € 300.

Roma 16/01/2020

IL PRESIDENTE
Pres. Salvatore Giacchetti



COMPONENTE RELATORE
Gen. Ugo Marchetti

